Civile Ord. Sez. 5 Num. 26474 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 08/10/2026

TRIBUTI REGIONALI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14725 del Ruolo Generale dell'anno 2020, proposto

DA

PASSINI SILVIO, LOMI MANUELA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, come in atti domiciliati,

RICORRENTI

CONTRO

REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Paoletti, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 1301/19 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pubblicata in data 23 settembre 2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con sentenza n. 1301/19, pubblicata in data 23 settembre 2019, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha parzialmente accolto l'appello di Silvio Passini e Manuela Lomi - quantificando il dovuto, segnatamente, "nella minor somma tra quella portata dall'avviso di accertamento e quella già corrisposta"- avverso la sentenza n. 390/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 111501481/15, avente ad oggetto la somma di euro 8.220,28, oltre sanzioni ed interessi, che i contribuenti avevano omesso di versare, in relazione all'annualità 2011, a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, calcolata in misura percentuale -pari al 15%- sull'ammontare dovuto a titolo di canone demaniale di concessione e pretesa in relazione ad un'area, sulla quale insisteva un fabbricato di proprietà dello Stato, adibito a ristorante-albergo, oggetto della concessione n. 61 del 7 luglio 2003, rilasciata dal Comune di Follonica.

2. Silvio Passini e Manuela Lomi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. La Regione Toscana ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la corte regionale toscana non aveva assunto alcuna decisione sull'istanza di sospensione del giudizio da loro avanzata, nonostante fosse necessaria la previa definizione del contenzioso inerente all'esatta quantificazione del canone demaniale, in relazione al quale era stata calcolata -nella misura del 15% prevista dalla legge- l'imposta regionale.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge reg. Toscana n. 85 del 1995 e dell'art. 1, comma 251, legge n. 296 del 2006, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti: i giudici di secondo grado avevano reputato corretta la determinazione del canone demaniale, al quale era stata commisurata l'imposta regionale, nonostante fosse stato individuato in virtù dell'erronea qualificazione dell'attività di ristorazione-ricezione alberghiera esercitata nell'immobile, da ricondurre alla produzione di beni e servizi e non ad attività commerciale.

Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013, 2 legge n. 281 del 1970 ed 1 legge reg. Toscana n. 85 del 1995: la corte di merito aveva ritenuto che la riduzione di pagamento consentita dalla procedura di cui all'art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013 non trovasse applicazione con riferimento all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, nonostante si trattasse di un tributo inequivocabilmente collegato, per natura e contenuto, "all'imposta principale statale".

3. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

4. Ed, invero, la decisione è incentrata, nel suo nucleo essenziale, sul presupposto dell'assoluta autonomia tra il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tributo regionale rispetto a quello demaniale, con la conseguente irrilevanza della "avvenuta riduzione del 70% ai fini del secondo … sulla quantificazione del primo", pari "al 15% del canone in astratto dovuto, a prescindere dalla riduzione al 30% del canone demaniale" (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3).

4.1. Tuttavia, è stato affermato, in tema di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, che, sebbene la decurtazione del *quantum debeatur* sia ascrivibile all'opzione del contribuente di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013 (ma altrettanto è a dirsi con riferimento all'istituto di cui all'art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla legge n. 126 del 2020, per identità di *ratio*), il versamento dell'importo ridotto ha funzione solutoria dell'obbligazione derivante dalla concessione, essendo tale somma pur sempre corrisposta ed incassata a titolo di canone.

Ne discende che la base imponibile per la liquidazione dell'imposta deve essere commisurata, in percentuale, al canone effettivamente versato, anche se nella consistenza ridotta *ex lege* dall'adesione alla definizione agevolata, perché, altrimenti opinando, il presupposto dell'allineamento tra canone ed imposta verrebbe meno (cfr. Cass. n. 11536/23).

4.2. In applicazione di questi principi, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, lungi dal coonestare *tout court* "l'autonomia del tributo regionale rispetto a quello demaniale" e la conseguente irrilevanza delle vicende suscettibili di determinare la "riduzione del 70% ai fini del secondo … sulla quantificazione del primo", avrebbe dovuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertare, proprio al fine di scongiurare un possibile disallineamento tra canone ed imposta, se fosse stato dato o meno corso, con esito positivo, alla procedura di definizione agevolata ed, in caso affermativo, parametrare l'imposta regionale da versare al canone demaniale concretamente versato -per effetto della succitata definizione agevolata- e non a quello astrattamente dovuto.

5. In conclusione, il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale